

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Società estera senza stabile organizzazione non è sostituto d'imposta

di Alessandro Bonuzzi

Le **società non residenti** assumono la qualifica di **sostituto d'imposta** limitatamente ai redditi corrisposti da una loro **stabile organizzazione** o **base fissa** in Italia; pertanto, in assenza di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, **non sono tenute ad adempiere agli obblighi di sostituzione d'imposta**.

Lo ha chiarito l'Agenzia delle entrate con la [risposta all'interpello n. 379 dell'11 settembre 2019](#), confermando quanto precisato in passato.

La questione nasce da un interpello presentato da una **banca svizzera priva di una stabile organizzazione in Italia**. Siccome **l'istituto** intende fornire alla propria clientela italiana - persone fisiche che agiscono al di fuori dell'attività commerciale - **servizi di finanziamento**, chiede:

- conferma che gli **interessi** derivanti da tali finanziamenti debbano essere **assoggettati a tassazione in Italia** e che a tali interessi si renda applicabile l'**articolo 11 della Convenzione** per evitare le doppie imposizioni tra l'Italia e la Svizzera;
- se offrendo tali servizi di finanziamento a **soggetti italiani**, già clienti della banca **in Svizzera**, assuma la qualifica di **sostituto d'imposta**, in relazione alle **ritenute sui redditi di capitale** da loro incassati (essenzialmente interessi, dividendi e proventi assimilati su titoli emessi da soggetti non residenti) per essere **intervenuto nella riscossione**, con i conseguenti obblighi di **dichiarazione** e di **versamento** previsti dalle disposizioni vigenti in Italia.

Per quanto riguarda il **primo aspetto**, l'Agenzia delle entrate ricorda che:

- ai sensi dell'[articolo 151, comma 1, Tuir](#), il reddito complessivo delle società e degli enti commerciali **non residenti** “è formato soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello Stato”;
- in base al successivo comma 2, ai fini dell'individuazione dei **redditi che si intendono prodotti nel territorio dello Stato**, occorre fare riferimento all'[articolo 23 Tuir](#);
- la [lettera b\) del comma 1 dell'articolo 23](#) Tuir considera **prodotti in Italia** i redditi di **capitale**, tra cui figurano gli interessi, **corrisposti** dallo Stato, **da soggetti residenti nel territorio dello Stato** o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti, con esclusione degli interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti

correnti bancari e postali.

Occorre poi tener conto che i redditi di capitale **percepiti da soggetti non residenti**, compresi quelli realizzati nell'esercizio di attività commerciale senza stabile organizzazione in Italia, sono assoggettati a **ritenuta alla fonte a titolo d'imposta**. Tuttavia, laddove gli interessi non siano **corrisposti da un sostituto d'imposta**, quale è una persone fisica che agisce come **privato consumatore**, il soggetto non residente svolgente attività commerciale è tenuto ad assoggettare a imposizione i redditi prodotti in Italia **presentando apposita dichiarazione**.

La disciplina domestica va, inoltre, **armonizzata** con le **disposizioni convenzionali**; nel caso di specie si deve avere riguardo alla **Convenzione contro le doppie imposizioni** stipulata tra l'Italia e la Svizzera. L'**articolo 11** della Convenzione stabilisce che gli interessi sono imponibili:

- nello **Stato** di residenza del **soggetto percettore** (primo paragrafo);
- anche nello **Stato** della **fonte** “ma, se la persona che percepisce gli interessi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata **non può eccedere il 12,5 per cento** dell'ammontare degli interessi” (secondo paragrafo).

Nel caso in questione, quindi, a detta dell'Agenzia, gli interessi corrisposti dai clienti italiani alla banca svizzera sono **imponibili in Italia** e scontano l'**aliquota ridotta** del **12,50%**, prevista dalle convenzioni, dal momento che la Convenzione non pone **alcun requisito soggettivo** in capo al soggetto che paga gli interessi e, soprattutto, non la circoscrive ai casi in cui intervenga un **sostituto d'imposta**. Ai fini della liquidazione dell'imposta, la banca deve presentare la **dichiarazione dei redditi** (modello Redditi SC), applicando l'aliquota convenzionale sugli interessi percepiti.

In relazione al **secondo aspetto**, ossia al fatto che l'erogazione di finanziamenti a soggetti fiscalmente residenti in Italia determini l'assunzione della qualifica di **sostituto di imposta** in Italia per la banca svizzera, la [risposta all'interpello n. 379/2019](#) conferma quanto precisato dal Ministero delle Finanze nella [circolare 326/1997](#), secondo cui gli **enti e le società non residenti** assumono la qualifica di sostituto d'imposta limitatamente ai redditi corrisposti da una **loro stabile organizzazione o base fissa** in Italia. “Le società non residenti, infatti, **seppur ricomprese, sotto il profilo soggettivo, fra i soggetti indicati al primo comma dell'articolo 23 del D.P.R. n. 600 del 1973, in linea di principio, ne sono oggettivamente escluse** in ragione della **delimitazione territoriale** della potestà tributaria dello Stato”.

Ne deriva che la banca svizzera istante, siccome non ha una stabile organizzazione in Italia, **non assume la qualifica di sostituto di imposta in relazione ai redditi derivanti dalle attività finanziarie detenute dai propri clienti in Svizzera**.

Master di specializzazione

LA FISCALITÀ INTERNAZIONALE IN PRATICA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)